PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6192 di Mercoledì 11 novembre 2026

Interpello 5/2026: risposte su DVR, medici competenti e sorveglianza sanitaria

La Commissione Interpelli risponde a quattro quesiti su vari temi: tipologia di luoghi di lavoro che il medico competente visita, necessità di aggiornamento del DVR, visita medica precedente alla ripresa del lavoro e obbligo di sorveglianza sanitaria.

Roma, 11 Nov ? Il compito degli interpelli, con riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è quello di fornire risposte a **quesiti di ordine generale** sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Quesiti formulati da organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, dagli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Questi quesiti, inviati alla **Commissione Interpelli**, nella maggior parte dei casi sono singoli e riguardano un determinato tema, ad esempio come avvenuto nell' Interpello n. 2/2026 che ha riguardato la compatibilità del ruolo di RLS e del ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma in alcuni casi possono affrontare contemporaneamente più temi.

Ad affrontare contemporaneamente più argomenti è un recente interpello: l'**Interpello n. 5/2026** pubblicato il 9 novembre 2026 e con oggetto: "**Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 22 ottobre 2026**".

Il nuovo interpello, in risposta ai quesiti posti dal Sindacato Lavoratori della Comunicazione (SLC) della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), affronta vari temi

- la tipologia di luoghi di lavoro che il medico competente deve visitare;
- la necessità di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro;
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Nel presentare l'**interpello 5/2026** l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- L'interpello 5/2026 e il quesito della SLC CGIL
- L'interpello 5/2026, il Testo Unico e le premesse della Commissione
- L'interpello 5/2026 e le risposte della Commissione Interpelli

Pubblicità

L'interpello 5/2026 e il quesito della SLC CGIL

In particolare, il Sindacato Lavoratori della Comunicazione ha avanzato **istanza di interpello** per conoscere il parere della Commissione interpelli in merito a **quattro diversi quesiti**:

1. (...) *Il **Medico Competente**, deve visitare '**solo i Locali Aziendali**', o dato che - per consolidata Giurisprudenza, anche Penale che ritiene che il DL è obbligato a valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati, per svolgervi le mansioni affidategli ? deve visitare **tutti i luoghi**, anche a campione, in cui i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa in maniera fissa ma orograficamente diverse?*
2. (...) *il **DVR deve essere aggiornato**:*
 1. *- ad ogni ristrutturazione aziendale, che modifichi tempi, luoghi, tempi e km di effettiva prestazione, al di là del tempo trascorso tra le stesse?*
 2. *- per mansione generica dell'Unità Produttiva, o per singola attività lavorativa dell'Unità Produttiva, qualora questa risulti identica per mansione, ma nei fatti orografia diversa?*
3. *per quanto disposto dall'art. 41 comma 2 lettera e) ter, la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, è Obbligatoria per il Datore di Lavoro solo per i Lavoratori e Mansioni già soggetti a Sorveglianza Sanitaria, o è per tutti i lavoratori e lavoratrici al di là della mansione effettuata?*
4. *Rientrano nell'obbligo di **Sorveglianza Sanitaria** le mansioni genericamente non considerate nel DVR che, invece vista la particolarità attività lavorativa svolta prevalentemente all'esterno, e con strumenti e mezzi aziendali sono nello specifico soggetti a più singoli rischi rientranti nella specifica tutela?*

L'interpello 5/2026, il Testo Unico e le premesse della Commissione

Per fornire le risposte la Commissione Interpelli premette che:

- l'**articolo 25** (**Obblighi del medico competente**) del **D.Lgs. 81/2008**, al comma 1, lettera l) dispone che il medico competente '*visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi*';
- l'**articolo 28** del **D.Lgs. 81/2008** disciplina l'"**Oggetto della valutazione dei rischi**";
- l'**articolo 29** (**Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**) del **D.Lgs. 81/2008** al comma 3 prevede '*La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documenta-zione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*'.

Inoltre la Commissione ricorda che l'**articolo 41** (**Sorveglianza sanitaria**) del **D.Lgs. 81/2008** al comma 2, lettera e-ter)

sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende: '*visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*".

L'interpello 5/2026 e le risposte della Commissione Interpelli

Dopo aver fatto queste premesse, con riferimento esclusivo al contenuto del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione risponde ai vari quesiti.

Per quanto concerne il **primo quesito**, si ritiene che "la previsione di cui al citato articolo 25, comma 1, lettera l) vada interpretata in coerenza con il complessivo impianto del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, con le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, che impongono la **valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi all'attività lavorativa**. Ne consegue che l'obbligo di visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente **non può ritenersi limitato ai soli locali aziendali** in senso stretto, ma deve **estendersi a tutti i contesti in cui l'attività lavorativa viene effettivamente svolta**, nella misura in cui essi assumano rilievo ai fini della valutazione dei rischi, anche alla luce degli esiti della sorveglianza sanitaria".

Resta fermo ? continua la risposta - che "le modalità di assolvimento di tale obbligo devono essere individuate tenendo conto delle specificità dell'organizzazione del lavoro e delle risultanze della valutazione dei rischi. A tal fine, il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, è tenuto a definire, nell'ambito del processo valutativo, criteri idonei a garantire la selezione di ambienti significativi e rappresentativi da sottoporre a visita, ove ciò risulti coerente rispetto alle finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Veniamo al **secondo quesito**.

La Commissione indica l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 "dispone che la valutazione dei rischi **debba essere rielaborata immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che risultino significative** ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che **non ogni modifica organizzativa comporta automaticamente l'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi**, il quale si impone, peraltro, a prescindere dall'intervallo temporale intercorso tra le diverse modifiche".

Inoltre, la valutazione dei rischi deve essere "condotta con riferimento alle **concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa**. Pertanto, anche a parità di mansione, differenti contesti operativi possono comportare una diversa esposizione ai rischi e rendere necessaria la rielaborazione del DVR qualora incidano in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva, assume rilievo non la mera qualificazione formale della mansione, bensì l'effettiva esposizione ai rischi derivanti dalle specifiche modalità e condizioni di esecuzione della prestazione lavorativa".

Riguardo poi al **terzo quesito**, la Commissione Interpelli rinvia alle conclusioni già espresse con l' Interpello n. 1/2024, che ha precisato come '***solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria*** *debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione*".

Infine, conclude l'Interpello 5/2026 con riferimento al **quarto quesito**, la Commissione "ritiene che il documento di valutazione dei rischi debba rappresentare in modo puntuale e aderente le **effettive condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa**. Pertanto, ove le mansioni effettivamente svolte comportino l'esposizione a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto ad attivarla, in coerenza con le risultanze della valutazione dei rischi".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2026 - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 22 ottobre 2026 ? pubblicazione 09 novembre 2026.

Licenza Creative Commons
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it